

solo in questi ultimi tempi viene studiato in modo serio, fuori dal generico e dal vago.

EDOARDO FUMACALLI

*Lo Statuto di Gualdo Cattaneo del 1483*, a cura di M. G. NICO OTTAVIANI, «Quaderni del Centro per il collegamento degli Studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia», 2, La Nuova Italia, Firenze 1977. Un volume di pp. I-XLVIII, 1-183.

In molte zone d'Italia e all'estero la pubblicazione degli statuti comunali offre agli studiosi di storia e di letterature medievali una gran messe di notizie e di documentazione. In questo fervore di studi si inserisce con dignità il volume di M. Grazia Nico Ottaviani con l'edizione dello statuto di Gualdo Cattaneo del 1483, da un manoscritto coevo della Biblioteca del Senato della Repubblica, coll. Statuti Mss. 158, cc. 1-57v. L'Introduzione fissa i dati storicamente certi sulle vicende di questo castello umbro del Medioevo. Lo Iacobilli indica il 975 come anno di fondazione, ma l'A. precisa che le prime testimonianze sicure dell'esistenza di Gualdo Cattaneo sono date dal *Liber censuum Romanae Ecclesiae*, soprattutto ove si documenta lo sforzo di Gregorio IX per riorganizzare l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Rapporti di mercato e di costume e vincoli strettamente politici unirono la storia di Gualdo a quella di Spoleto e di Foligno, specialmente durante l'egemonia dei Trinci divenuti vicari in *temporalibus* della Chiesa. Maturava intanto la crisi in cui furono coinvolte e decadde le istituzioni feudali, mentre nuove forme di vita venivano regolate da *pacta, conventiones, carte libertatis*, avvio alla successiva redazione degli statuti dei comuni rurali, come fece la comunità di Gualdo Cattaneo nel 1483, dando un testo che va considerato rifacimento e definitiva redazione di norme precedenti a noi non pervenute, come mostra l'A. a p. XXXII. La materia è disposta in 188 rubriche, distribuite in 5 libri: *De Officiis, De causis civilibus, De maleficiis, De extraordinariis, De dannis datis*, cui si aggiunge la trattazione di due argomenti (cc. 54r-55r) e una *Tabula pedagii* (cc. 56r-57r), delineando il tutto un quadro di estremo interesse della vita del comune rustico, dai potenti agli umili, nella varietà dei problemi che vanno affrontati in ogni tipo di convivenza umana. Il vertice del potere è nel podestà, chiamato in carica per 6 mesi e retribuito con 20 fiorini. Accanto a lui degli elementi locali, i *defensores*, due e in carica per due mesi, lo coadiuvano nelle sue funzioni. Per queste alte magistrature è previsto un sistema di elezione rigorosamente definito. La comunità è rappresentata da due consigli speciali, ciascuno di 24 membri, in carica successivamente nei due semestri dell'anno. In via

straordinaria può essere convocato il consiglio generale, composto di un uomo per ogni focolare. Alla conservazione degli Atti provvede il cancelliere, in carica per 6 mesi con uno stipendio di 15 fiorini, mentre il camerario registra i redditi e le spese del comune. Tra gli ufficiali minori possiamo ricordare i *gualdarii*, i *viarii* e i *clavarii*, con compiti, rispettivamente, di polizia campestre e urbana, e piccoli collegi di probiviri, chiamati ad amministrare l'ospedale o a risolvere, per conto del comune, vertenze di confini o di proprietà. Quanto alla lingua scelta per la redazione di questi statuti, si notano nella intelaiatura costituita dalle forme tipiche del latino medievale, echi del linguaggio già radicato nel costume, con vocaboli e costrutti volgari, i soli, ormai, atti a esprimere oggetti e situazioni della realtà di ogni giorno. Il redattore è, però, uomo di lettere, ed è evidente la cura con cui intende in certi casi nobilitare il linguaggio, costruisca egli stesso la formula ricercata e solenne o la desuma dallo stile giuridico per inserirla con sapiente innesto nel discorso. Questo si nota nell'ampia e quasi agghindata premessa alla rubrica che descrive l'elezione del podestà (cfr. p. 15), o in certe soste che il freddo stile statutario sembra imporsi per proclamare l'intento dei legislatori, che « statuerunt et ordinaverunt ad obviandum malitiis et cavillationibus hominum » (p. 56), o « cupientes in quantum possumus obviare fallaciis huiusmodi humani generis inimici » (p. 70). Talora nel testo è elegantemente inserita una reminiscenza, come quando si configura il caso del camerario che non assolve ai suoi compiti (« et si negligens fuerit in reddendo rationem villicationis sui officii », pp. 24-25) sulla traccia di *Lc. 16,2*, dalla parabola del fattore infedele. Questi testi statutari sono dunque documenti di estremo interesse per la cultura e per la storia, come risulta anche dal ricco indice analitico (pp. 144-183) che rimanda a tutta la materia trattata. Va anche lodata la cura con cui il testo è stato stabilito e tipograficamente disposto, anche se, come fatalmente accade in lavori di questo tipo, qualche lieve errore, quasi sempre di stampa, non fu eliminato. Il restauro, in certi casi, si impone facile e immediato, ad esempio, nella sostituzione di « Gualdi » a « Gauldi » a p. 38, di « respondendum » a « respondum » a p. 77, e di « teneantur » a « tenentur » a p. 99. Così va notato che Kehr è l'esatta grafia del cognome a tutti noto per i *Regesta Pontificum Romanorum*, curiosamente scritto Kher alle pp. XIV, XV, XLVI. « Questito » sta per « quesito » nella formula « audeat vel presumat aliquo quesito colore vel causa », a p. 40, scritta in forma esatta in altri punti del testo, e mi sembra di dover espungere *on* dall'avverbio con cui inizia la frase « quotiones opus fuerit », a p. 37. Piccoli ritocchi, dunque, e quasi sempre su errori di stampa.

GIUSEPPE CREMASCOLI